

## LEGGE SULLA COLONIZZAZIONE DEL PARAGUAY

---

Diamo qui appresso la traduzione della legge sulla colonizzazione approvata dal Congresso legislativo del Paraguay il 25 giugno 1904. Il testo di detta legge è pubblicato nel *Diario Oficial* della Repubblica del Paraguay del 7 luglio 1904, n. 1122. Giova ricordare che nel Paraguay fu pure approvata, nell'ottobre del 1903, una nuova legge sull'immigrazione, la cui traduzione fu pubblicata nel n. 6 del Bollettino dell'emigrazione, anno 1904.

### Legge di colonizzazione e di stabilimento (del hogar).

Art. 1. Il Potere Esecutivo è autorizzato a istituire colonie agricole e pastorizie in diversi punti della Repubblica, avendo cura di scegliere all'uopo terreni adatti, e stabilendole di preferenza lungo le linee ferroviarie e le rive dei fiumi navigabili.

Art. 2. Le colonie saranno stabilite su terreni di proprietà dello Stato o su terreni a tal fine acquistati da privati e debitamente registrati, previa una ispezione tecnica e la designazione che di esse farà il Ministero, d'accordo colla Direzione Generale di immigrazione e colonizzazione.

Art. 3. Dalle designazioni di cui al precedente articolo rimarranno esclusi gli stabilimenti industriali, agricoli o per allevamento del bestiame, e gli edifici esistenti nel tratto designato, nonchè la quantità di terreno strettamente necessaria per la conservazione di detti stabilimenti ed edifici.

Art. 4. Le terre di privati, che fossero designate come sede di colonie nazionali, potranno essere permutate con terreni fiscali, o espropriate per causa di pubblica utilità.

L'espropriazione si farà al prezzo di stima, coll'aumento del 10 per cento. Questo prezzo sarà fissato da periti, nominati uno dal potere esecutivo, e l'altro dal proprietario o dai proprietari. Questi due periti ne nomineranno un terzo in caso di disaccordo. I periti, prima di procedere alla stima, giureranno, davanti al giudice di pace del paese più prossimo, di compiere fedelmente il loro dovere. Di tale giuramento sarà fatta annotazione nella pratica rispettiva.

Se un privato non nominasse il perito nel termine fissatogli, si intenderà che si rimette al giudizio di quello nominato dal Governo.

Art. 5. Saranno dichiarate opere di pubblica utilità le piantagioni e i lavori di ingrandimento dei villaggi (*pueblos*) e delle colonie, ai quali si riferisce la presente legge.

Art. 6. Agli effetti dell'acquisto di terreni per gli scopi previsti dalla presente legge, il potere esecutivo è autorizzato a spendere fino a 150,000 *pesos* oro (*fuertes*) all'anno sulle entrate generali della nazione.

Art. 7. Sono destinate alla colonizzazione nazionale tutte le terre fiscali situate nel territorio della Repubblica, purchè non soggette a riserve o destinazioni speciali. Esse rimarranno perciò soggette alla giurisdizione esclusiva del Ministero degli affari esteri, salvo il disposto dell'articolo 72 della presente legge.

#### Misura e divisione delle terre.

Art. 8. Fatta la designazione di cui nei precedenti articoli, si procederà alla misurazione, delimitazione e suddivisione in lotti dei terreni disponibili, riservando nel centro degli stessi, o nel luogo più adatto lo spazio necessario alla fondazione di nuovi villaggi (*pueblos*), dei quali sarà stabilito il piano regolatore. Le demarcazioni saranno fatte regolandosi sulle linee dei meridiani e dei paralleli (*à medio rumbos corregidos*).

Art. 9. Questi spazi saranno divisi in isolati, e ogni isolato sarà frazionato in appezzamenti. Ognuno di questi appezzamenti avrà l'estensione minima di cinquanta metri per ogni lato, e sarà indivisibile anche in caso di successione, compera o altro qualsiasi titolo di trasmissione di diritti. Le strade avranno, nella sezione urbana, una larghezza minima di sedici metri.

Art. 10. Le zone di terra destinate all'agricoltura saranno divise in lotti e mezzi lotti. Un lotto non potrà mai essere maggiore di venti, o minore di dodici ettari, a seconda delle speciali condizioni dei terreni.

Art. 11. Nelle colonie pastorizie i lotti avranno una estensione di quattro chilometri quadrati, ma saranno riservate, anche in questo caso e in luoghi adatti, le aree per i nuovi villaggi in conformità del disposto del precedente articolo 9.

Art. 12. Le operazioni di misurazione e suddivisione in lotti saranno eseguite, di persona, sul terreno, dovendo essere rilevati i corsi d'acqua nonchè le accidentalità più notevoli del suolo. Il risultato di queste operazioni sarà comunicato, volta per volta, al Dipartimento nazionale degli ingegneri, che lo rimetterà al Potere Esecutivo, colle osservazioni del caso, per le sue determinazioni.

Nessuna operazione potrà venire approvata ove manchi il parere favorevole del Dipartimento suddetto.

Art. 13. Di ogni piano originale si faranno due duplicati, uno per il Dipartimento degli ingegneri, l'altro per la colonia. L'originale, con tutti i documenti d'appoggio, sarà conservato presso la Direzione Generale di immigrazione e colonizzazione.

#### Aggiudicazione degli appezzamenti urbani.

Art. 14. L'aggiudicazione di appezzamenti nella parte urbana sarà regolata dalla legge 28 maggio 1872 e dal relativo regolamento, e dalla deliberazione governativa del 4 giugno 1902. Nei luoghi più adatti dovranno essere riservati quindici isolati per scuole, mercati, chiese, cimiteri, macelli, uffici pubblici, piazze pubbliche e altri servizi governativi e municipali.

Art. 15. Per conservare la conveniente uniformità nella configurazione dei villaggi, le case dovranno essere costruite nell'interno degli appezzamenti rispettivi, con uno spazio libero sulla fronte, dovendo ogni appezzamento esser circondato da recinto senza che possa mai esser soggetto a suddivisione. I concessionari di appezzamenti saranno obbligati a piantar alberi, allineandoli sulle fronti degli stessi, in conformità delle istruzioni che verranno emanate al riguardo.

Art. 16. Dovendosi delimitare o ingrandire villaggi esistenti, saranno possibilmente applicate le norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 17. Nessun titolo di proprietà per una parcella inferiore all'ordinario appezzamento, emesso posteriormente alla presente legge, sarà valido e potrà essere iscritto nel registro generale delle proprietà, sotto sanzione di assoluta nullità.

#### Aggiudicazione dei terreni incolti.

Art. 18. Dopo la rilevazione del piano generale e la debita approvazione del territorio di una nuova colonia, il Potere Esecutivo annunzierà pubblicamente i lotti incolti risultanti, offrendoli in proprietà alle persone che desiderassero coltivarli a norma della presente legge.

Art. 19. Ogni individuo, nazionale o straniero, maggiore di età, che non sia proprietario o non possieda come tale beni immobili nella Repubblica, all'infuori di aree urbane, avrà diritto di entrare in possesso di un lotto di terreni incolti, mediante pagamento di cinque *pesos* oro (*fuertes*) ricevendone un titolo provvisorio.

Art. 20. Il richiedente, ove non abbia famiglia, avrà solo la metà di un

lotto. L'altra metà sarà lasciata in riserva e sarà dato al richiedente l'intero lotto quando formerà una famiglia, o prenderà la cittadinanza del paese.

Questa riserva sussisterà per due anni, dopo i quali il Potere Esecutivo potrà disporre dei terreni come sopra riservati, e in questo caso, si completerà il lotto con terreni sopravanzati della stessa località.

Art. 21. L'aggiudicazione provvisoria rimarrà senza effetto ove la presa di possesso non venga effettuata entro due mesi dalla data del titolo relativo.

Art. 22. Il colono che vanti dei diritti in un centro agricolo o coloniale, non potrà ottenere alcuna concessione in altra colonia, a meno che non rinunci espressamente a quei diritti.

Art. 23. In ogni colonia verranno riservati ed esclusi da ogni possibile trasmissione, sotto pena di nullità assoluta, uno o più campi destinati ad uso degli abitanti per il pascolo in comune dei propri animali. Questo diritto di uso sarà libero da ogni gravame, fino alla quantità di venticinque capi di bestiame grosso, o cinquanta di bestiame minuto per ogni famiglia.

Art. 24. Ad ogni famiglia che, nel termine di due anni dal suo stabilimento, avrà coltivato e seminato l'intero lotto, sarà concesso gratuitamente un altro dei lotti disponibili in quella od altra località.

#### Aggiudicazione dei lotti occupati.

Art. 25. Il titolo di primo occupante è inattaccabile. In conseguenza di ciò, ad ogni famiglia o persona che, nei limiti di un territorio destinato a colonizzazione o a ingrandimento di un villaggio, occupasse dei terreni, sarà rimesso senz'altro un titolo di concessione provvisoria del lotto che comprende i terreni già occupati.

Art. 26. Agli effetti del precedente articolo si considererà occupante colui che, all'epoca della suddivisione, abbia nel terreno un edificio e almeno venticinque alberi o piante da frutto, oppure abbia delimitato e coltivato il terreno per una estensione di almeno tre ettari.

Art. 27. Quando due o più occupanti si fossero stabiliti in uno stesso lotto di terreno, sarà preferito il primo occupante. In caso che sia dubbio quale fra due persone sia il primo occupante, sarà preferito colui che avrà fatto nel lotto maggiori migliorie.

Art. 28. Su tutte le questioni che sorgessero circa il diritto di preferenza degli occupanti i lotti coloniali, deciderà l'Autorità locale della colonia, e, in appello, il Ministero degli affari esteri, che deciderà definitivamente, sentito il *Fiscal General* dello Stato.

Tuttavia, se gli interessati non intendessero seguire questo procedimento,

potranno sottomettere volontariamente le loro questioni alla decisione di arbitri amichevoli; ma, in tal caso, contro il lodo degli arbitri non potrà interpersi ricorso alcuno.

Art. 29. Il cooccupante di un lotto in questione, a cui non venisse riconosciuto il diritto di preferenza, avrà un anno di tempo per abbandonare il terreno, e avrà diritto di entrare in possesso, nella stessa qualità di occupante, del lotto incolto più vicino o di un altro disponibile, da scegliersi in un'altra località qualunque.

#### Colonie pastorizie e territori (*reducciones*) Indiani.

Art. 30. Le colonie pastorizie saranno stabilite unicamente in terre pubbliche inadatte per l'agricoltura, e sotto l'osservanza delle seguenti regole generali:

1° Ogni persona maggiore di età, purchè si trovi nelle condizioni prescritte nell'articolo 19, avrà diritto di comprare un lotto pastorizio (provando di avervi introdotto e di tenervi, nel termine di 5 anni continui, 300 capi di bestiame grosso, 150 equini, o 600 ovini, e di avervi costruita una abitazione coi relativi accessori) al prezzo di 10,000 *pesos* oro (*fuertes*), se il lotto è fiscale, o al prezzo di costo più le spese di misurazione, se il lotto è situato in terreni di proprietà privata, acquistati all'uopo dallo Stato. Il prezzo dei terreni verrà corrisposto in un termine non superiore ai 5 anni, e in rate uguali.

2° Si rilascerà un titolo provvisorio all'atto della presa di possesso del lotto, da cambiarsi in titolo definitivo di proprietà dopo che saranno state osservate tutte le condizioni di cui al numero precedente e al termine dei 5 anni.

3° Se il concessionario non introducesse nel lotto, nel termine di 60 giorni dalla data della concessione, 50 capi di bestiame bovino, 25 di equino o 100 di ovino; o se, alla scadenza dei 5 anni stabiliti nel numero 1°, non avrà adempiuto alle obbligazioni prescritte nel medesimo, la concessione si dichiarerà decaduta nella stessa forma dell'art. 38.

Art. 31. Il potere esecutivo faciliterà lo stabilimento (*reducción*) delle tribù indigene, a mezzo di missioni, e fornendo i terreni e le scorte del lavoro.

Art. 32. I campi fiscali, non occupati per colonie o per stabilimento (*reducciones*) di indiani, potranno essere affittati per l'allevamento del bestiame, ai prezzi stabiliti dalla legge 10 aprile 1900 ed a condizione che la locazione decada senz'altro quando il Potere Esecutivo giudichi necessario colonizzare i detti campi o destinarli a qualche servizio della pubblica amministrazione.

In tal caso la privazione di possesso dovrà aver luogo senza alcun indennizzo e in un termine minimo di sei mesi.

Art. 33. Al termine dei contratti di affitto, rimarranno a beneficio dello Stato le migliorie introdotte nei terreni.

Art. 34. La mancanza del pagamento, allo scadere di ciascuna annualità, avrà per effetto l'annullamento del contratto senza diritto a reclami di sorta da parte dell'affittuario.

#### Della scritturazione.

Art. 35. Si concederà il titolo definitivo di proprietà di un lotto agricolo solo a chi, avendone preso possesso e avendo adempiuto a tutte le condizioni stabilite dalla presente legge, si stabilisca formalmente e lavori nel lotto per 5 anni continui.

Si reputa formale lo stabilimento del colono quando si verificano le condizioni seguenti:

1° che il richiedente si trovi nelle condizioni previste nell'articolo 19;

2° che abbia edificato una casa e vi risieda, che abbia delimitato il terreno, o almeno la parte coltivata, piantato un certo numero di alberi o piante da frutto, la cui quantità e genere saranno determinati nei rispettivi regolamenti e istruzioni a seconda della situazione e della natura del terreno;

3° che la casa e le colture siano debitamente conservate durante i primi 5 anni.

Art. 36. I lotti agricoli fiscali si venderanno ai coloni (*colonos ó pobladores*) che fossero entrati o si trovassero sui terreni stessi, al prezzo stabilito dalla legge 10 aprile 1900 e quelli situati in terre di proprietà privata acquistate per la colonizzazione, al prezzo di acquisto più le spese di misurazione e suddivisione in lotti.

Art. 37. I coloni (*colonos ó pobladores*) firmeranno, fino alla concorrenza del prezzo del lotto, altrettanti titoli pagabili nel termine di 5 anni per annualità.

Il colono ha la facoltà di pagare anticipatamente le tre ultime annualità colla deduzione dell'interesse bancario corrente.

Art. 38. Se gli aggiudicatari di lotti incolti non ne effettuassero l'intero pagamento nel termine di 5 anni, il Potere Esecutivo potrà concedere delle proroghe, quando il mancato pagamento derivi da forza maggiore, per un termine massimo di altri 5 anni e coll'obbligo di pagare un canone annuo di 10 pesos oro (*fuertes*) per il tempo della proroga, oppure potrà dichiarare, di ufficio e per propria autorità, decaduta la concessione, devolvendo *ipso facto*

il lotto al demanio fiscale. In questo caso l'aggiudicatario rimarrà incapaci-  
tato a richiedere in avvenire altri lotti di terreno.

Art. 39. Trattandosi di lotti già occupati, a termine dell'articolo 26, la  
mancanza del pagamento non trarrà seco la nullità del titolo provvisorio, ma  
il colono pagherà allo Stato, a titolo di affitto, il canone di cui all'articolo  
precedente, e dovrà sempre esser preferito nella compera del lotto finchè per-  
duri nella occupazione.

Art. 40. In nessun caso sarà stipulata la scrittura definitiva prima che  
sia stato effettuato l'intero pagamento del debito. Il pagamento sarà com-  
provato mediante i documenti ritirati all'atto dei versamenti rateali. In base  
a questi l'ufficio rispettivo darà corso direttamente ai titoli dei lotti acqui-  
stati, dopo aver redatto una nota informativa comprovante l'adempimento  
delle condizioni prescritte e che sarà rimessa d'ufficio all'autorità superiore.

Art. 41. I titoli definitivi saranno firmati dal Presidente della Repubblica,  
contrassegnati dal Ministro degli affari esteri e sigillati col sigillo della na-  
zione. Questi titoli saranno staccati da un apposito bollettario tenuto dalla  
Direzione Generale di immigrazione e colonizzazione. I titoli rilasciati  
pei terreni di cui all'articolo 72, saranno contrassegnati dal Ministro del-  
l'Interno. Queste bollette avranno forza di atto pubblico, e dovranno essere  
registrate nel Registro generale della proprietà, dopo che se ne sia preso atto  
dall'Ufficio delle contribuzioni dirette.

Art. 42. Pel rilascio del titolo a favore del colono o del *poblador* non si  
richiederà la presenza dell'interessato, dovendo esso farsi d'ufficio quando sa-  
ranno adempiute le condizioni richieste. La consegna del titolo verrà fatta  
a mezzo dell'Autorità locale, senz'alcuna spesa da parte dell'interessato, il  
quale rilascerà ricevuta del titolo consegnatogli.

Art. 43. Quando non siano definite le questioni pendenti circa il diritto  
di preferenza sui lotti occupati, non si farà luogo al rilascio di alcun titolo  
fino a tanto che la decisione non sia divenuta esecutiva.

Art. 44. L'occupante che, all'atto della suddivisione dei lotti, si trovasse  
in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 36, potrà ottenere senz'altro il  
titolo definitivo di proprietà purchè ne paghi subito il prezzo, e non vi siano  
questioni pendenti sopra il lotto in parola.

Art. 45. Il Potere Esecutivo non potrà alienare porzione alcuna di terra  
senza che questa sia previamente misurata e suddivisa e dichiarata adatta in  
conformità delle disposizioni di questa legge, e ciò sotto pena di nullità as-  
soluta.

Pertanto non si rilascerà alcun titolo definitivo fino a che una misura-  
zione generale e regolare non abbia determinato con esattezza l'ubicazione,  
i confini, ecc., del lotto concesso.

Art. 46. Lo Stato non venderà, ed il rigistratore della proprietà pubblica non potrà inscrivere più di un lotto agricolo o pastorizio a favore di una sola persona, famiglia o Società, e ciò sotto pena di nullità, salvo il caso previsto dall'articolo 24, da citarsi espressamente nel titolo rilasciato.

Art. 47. Lo Stato non potrà inoltre modificare le obbligazioni provenienti dai contratti già stipulati con privati circa i terreni pubblici. Conseguentemente, non potrà invalidare nessun titolo di proprietà rilasciato in conseguenza della presente legge, ad eccezione dei casi di nullità assoluta o di espresso divieto di vendita stabiliti nella presente legge.

Art. 48. Il colono o *poblador* non potrà vendere, gravare, rinunciare o trasmettere in nessuna forma, eccetto che per caso di morte ed a favore dei suoi legittimi eredi, il titolo provvisorio o i diritti di possesso dei terreni a cui si riferisce questa legge, sotto pena di nullità assoluta.

Art. 49. Le terre concesse in virtù della presente legge non saranno soggette ad esecuzioni o a sequestri per causa di obbligazioni o di debiti contratti dal possessore prima e durante il periodo del possesso provvisorio.

Art. 50. Se, prima dell'emissione del titolo definitivo, si scoprissero degli atti eseguiti allo scopo di eludere la presente legge, si dichiarerà senz'altro decaduto il diritto concesso, devolvendo la terra, cogli edifici costruiti e le piantagioni fatte al dominio della nazione, senza diritto ad alcun reclamo.

#### Amministrazione delle colonie.

Art. 51. L'Amministrazione delle colonie nazionali sarà devoluta ad un commissario provveduto degli assegni da stabilirsi colla legge del bilancio. Questo commissario sarà specialmente incaricato di vegliare al buon ordine della colonia, di mantener l'ordine e la pace fra i coloni, conciliando o dirimendo le piccole contese che sorgessero fra essi. Ciascun commissario avrà, nella rispettiva colonia, le funzioni, le attribuzioni, la giurisdizione e le facoltà dei Giudici di pace.

Art. 52. In ogni colonia, dopo la debita approvazione, si procederà alla costruzione di un edificio di ampiezza sufficiente per l'Amministrazione e per l'alloggio provvisorio dei coloni, e il deposito dei loro viveri e scorte.

Le autorità della colonia accorderanno delle facilitazioni ai coloni per il trasporto di quanto occorresse per la costruzione delle abitazioni e dei recinti.

Art. 53. Negli atti, deliberazioni e istrumenti delle Autorità locali o comunali è obbligatorio l'uso della lingua ufficiale; come pure è obbligatorio lo studio di questa lingua, nonchè dell'inno e della storia patria, nelle scuole pubbliche o private stabilite nelle colonie.

Art. 54. Si terrà possibilmente un corso teorico-pratico d'agricoltura

nelle scuole delle colonie, alle quali sarà annesso un campo sperimentale sotto la direzione di un agronomo o di altra persona competente.

In mancanza di questo, detto insegnamento sarà obbligatorio nelle scuole o negli stabilimenti che già lo avessero.

Art. 55. Nei primi cinque anni dalla data dell'atto rispettivo, la proprietà acquistata in conseguenza di questa legge, sarà esente da ogni contributo.

Art. 56. Senza pregiudizio dei doveri che incombono ai cittadini per disposizioni di legge, tutti i coloni maschi, maggiori di età, organizzeranno una Guardia civile, sotto gli ordini dell'Autorità locale, allo scopo esclusivo di provvedere alla difesa e al mantenimento dell'ordine nella colonia. I coloni saranno pure soggetti, tanto nelle colonie nazionali quanto in quelle private, alle leggi sul lavoro personale obbligatorio, che fossero emanate nell'interesse comune.

Art. 57. L'iniziativa della fondazione di colonie agricole o pastorili, nonchè la loro direzione superiore, spetta unicamente al Ministero degli affari esteri. Il potere esecutivo avrà la facoltà di innalzare le colonie alla categoria di villaggio (*pueblo*), ed in questo caso passeranno alla dipendenza del Ministero dell'interno. Tale passaggio avrà luogo mediante decreto governativo e tenuto conto del numero degli abitanti, dell'importanza, della situazione economica, ecc., da constatarsi debitamente caso per caso.

#### Colonizzazione privata.

Art. 58. Il Potere Esecutivo è autorizzato ad accettare i terreni offerti gratuitamente dai privati allo scopo di colonizzarli, e ad ammettere la incorporazione delle colonie private alle nazionali, sempre che le condizioni proposte siano convenienti. Questa incorporazione potrà aver luogo solo quando la colonia sia situata in terreni appartenenti all'impresario, o alla società che li offre.

Art. 59. Le colonie private incorporate godranno unicamente dei benefici seguenti:

1° Passaggio gratuito a favore degli immigranti destinati alle stesse, in conformità alla legge di immigrazione.

2° Misurazione e suddivisione gratuita delle terre destinate alla colonizzazione. Queste operazioni saranno eseguite dall'Ispettore delle colonie o dal Dipartimento nazionale degli Ingegneri.

3° Esenzione da ogni contribuzione diretta per cinque anni.

4° Introduzione libera degli oggetti indicati nel numero 4° dell'articolo 3 delle legge 6 ottobre 1903 sulla immigrazione.

Art. 60. Le colonie private incorporate saranno soggette alla giurisd-

zione della Direzione generale di immigrazione e colonizzazione, e i loro proprietari dovranno versare una cauzione nella misura fissata dal Potere Esecutivo. Questa cauzione rimarrà a favore del fisco nel caso di inosservanza delle obbligazioni pattuite.

Art. 61. Sarà assolutamente proibito al Potere Esecutivo di concedere gratuitamente, affittare o vendere terre fiscali a persone o imprese, agli effetti della colonizzazione privata.

Art. 62. Le imprese o società di colonizzazione non potranno stabilire, in in qualità di coloni, immigranti giunti in contravvenzione alla legge sulla immigrazione.

Art. 63. In nessun caso queste imprese o società potranno trasferire o ipotecare a governi esteri le loro concessioni, nè porsi sotto il loro protettorato, nè ammetterli in qualità di socio nell'impresa, e ciò sotto pena di decadenza dalla concessione e di nullità degli atti sopraccennati.

#### Disposizioni generali.

Art. 64. Non potranno essere alienate:

1° Le aree dei villaggi, che saranno amministrare colle norme speciali stabilite nel capitolo della aggiudicazione dei terreni per edificazioni (*solares*).

2° I prati fiscali coltivati ad erba matte (*yerbales*), il campo denominato " Campo grande „, le paludi e l'isola di Tacumbù e San Miguel, la fornace Itapucumi, le terre di " Costa Pucù „ nel Paraguari e quelle di Villa Oliva, quella denominata " Rincón „ in Guarambarè, quelle riservate per usi comunali, nonchè tutte quelle che fossero eccettuate con leggi anteriori o posteriori alla presente.

3° Le terre contigue alle rive dei fiumi e dei laghi navigabili, per l'estensione determinata nell'articolo 2639 del Codice civile, le terre designate nei piani generali approvati, nonchè le isole fiscali.

4° Le terre che, a giudizio del Potere Esecutivo, saranno ritenute necessarie per qualche servizio dell'Amministrazione pubblica o comunale, le strade, i sentieri e le zone boschive, collinose o montagnose che si credesse conveniente di conservare.

Art. 65. Sono assolutamente inalienabili i depositi di sale, salnitro, nitro, rame, carbone, petrolio, oro, argento, manganese, ferro, zinco, piombo, le fonti di acque medicamentose e i terreni che comprendessero giacimenti di pietre preziose o utili. Conseguentemente lo Stato si riserva per sempre il dominio sovra tali terre o depositi. Quelli che sono attualmente conosciuti e quelli che venissero scoperti in avvenire, si intenderanno esclusi dalle concessioni rispettive e dai titoli di trasmissione.

Art. 66. Gli occupanti provvisori di lotti non potranno tagliare i boschi in essi esistenti, prima di aver ottenuto il titolo di proprietà, sotto pena di decadere *ipso facto* dalle concessioni rispettive. Essi potranno però eseguire le operazioni occorrenti per la coltivazione delle piante e per procurarsi il legname necessario alla costruzione dell'abitazione.

Art. 67. Gli acquirenti di terreni pubblici, e i loro successori nel dominio, non potranno in nessun tempo opporsi all'apertura di strade pubbliche, da adibirsi ad uso comune, quando l'aumento della popolazione lo richieda, nè alla costruzione di ferrovie, telegrafi o telefoni; e non avranno diritto ad alcuna indennità pel terreno all'uopo occupato.

Art. 68. Nel caso che un colono o *poblador* muoia prima di aver adempiuto alle condizioni prescritte per poter ottenere la proprietà, questa passerà ai suoi eredi legittimi colle medesime obbligazioni del *de cuius*. In mancanza di eredi legittimi, come pure in caso di abbandono volontario o decadenza dalla concessione, il lotto sarà considerato vacante, e colui che sarà autorizzato ad occuparlo dovrà corrispondere anche il prezzo delle costruzioni, migliorie e coltivazioni esistenti.

Art. 69. Il colono di cattiva condotta, ubbriaco per abitudine, delinquente o incapace può essere allontanato dalla colonia previa denuncia, accertata vera dall'autorità locale. In tale caso, il colono espulso avrà diritto di essere indennizzato per le costruzioni e le coltivazioni. La misura dell'indennizzo sarà determinata da arbitri all'uopo nominati, e contro la loro determinazione si potrà far luogo ad appello avanti alla Direzione generale di Immigrazione e Colonizzazione, senza ulteriore ricorso.

Art. 70. Le questioni che nascessero fra i coloni e le autorità locali saranno definite dalla Direzione delle colonie, con appello davanti al Potere Esecutivo.

Art. 71. I coloni (*pobladores*) delle colonie nazionali e di quelle private incorporate colle norme della presente legge, godranno, nei primi 10 anni dal loro stabilimento, la esenzione dall'imposta di *estingaje* sui loro prodotti, purchè nelle loro operazioni non facciano uso dei moli e degli attrezzi (*guinchas*) doganali.

Art. 72. I terreni fiscali disponibili, che, per la loro scarsa estensione, non si prestassero allo stabilimento di colonie, saranno incorporati nel Dipartimento rispettivo, a carico del Ministero dell'interno, rimanendo soggetti, per quanto riguarda la loro aggiudicazione e scritturazione, alle disposizioni della presente legge.

Art. 73. La denuncia di qualche appezzamento fiscale, incorporato in una proprietà privata acquistata dal fisco sotto l'impero di leggi anteriori concernenti la vendita di terre pubbliche, darà diritto al denunziante di otte-

nera gratuitamente la metà dell'appezzamento stesso, rimanendo destinata l'altra parte ai fini voluti dalla presente legge.

Art. 74. L'impiegato che fornirà dati o informazioni false nelle operazioni di cui sarà incaricato dall'Ufficio superiore, od ordinate dalla presente legge, commette reato di falso, e sarà punito con 6 anni di detenzione. Inoltre, rimarrà inabilitato ad esercitare la sua professione od ufficio nel territorio della Repubblica, nel caso che possieda un diploma, e, in caso contrario, rimarrà inabilitato ad ottenere in avvenire qualsiasi funzione pubblica o impiego dello Stato, e ciò senza pregiudizio delle eventuali azioni civili.

Art. 75. Le spese richieste per lo stabilimento e lo sviluppo della colonizzazione saranno sostenute con fondi all'uopo assegnati dal preventivo e coi proventi che si effettueranno in virtù della presente legge.

Art. 76. Tutte le leggi e disposizioni anteriori riferentisi alla vendita, affitto e colonizzazione di terreni pubblici, ad eccezione di quelle che la presente legge dichiara sussistenti, sono abrogate.

Art. 77. Il Potere Esecutivo provvederà con speciale regolamento alla esecuzione della presente legge e alla organizzazione dei servizi corrispondenti.

Art. 78. Si comunichi al Potere Esecutivo.